



Tasse sulla circolazione

1° maggio 2024

Regolamento 15-02-13

Trasporti di animali di reddito

In base all'articolo 97 dell'ordinanza del 27 marzo 2024 sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP, RS 641.811) l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) emana la seguente direttiva.

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Indice

1	Basi legali	3
2	Definizioni	3
2.1	Animali di reddito	3
2.2	Veicoli per il trasporto di bestiame	3
3	Impegno.....	3
4	Indirizzi	4

1 Basi legali

- Legge federale del 19 dicembre 1997 sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP, [RS 641.81](#)): Articolo 4, capoverso 1.
- Ordinanza del 27 marzo 2024 sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sulla tassa sul traffico pesante, OTTP, [RS 641.811](#)): Articoli 10 e 11.

2 Definizioni

2.1 Animali di reddito

Per animali di reddito s'intendono:

- gli animali della specie bovina
- gli animali della specie equina (ma non in veicoli per trasporto di cavalli)
- le pecore e le capre
- gli altri animali di reddito (bisonti, daini, cervi, lama e alpaca)
- i maiali
- i volatili
- i pesci da reddito

2.2 Veicoli per il trasporto di bestiame

Per veicoli per il trasporto di bestiame s'intendono:

- i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di carrozzeria «trasporto di bestiame»
- i trattori a sella destinati **esclusivamente** al trasporto di bestiame sulla cui licenza di circolazione figura la menzione «Può essere impiegato soltanto per il trasporto di bestiame»
- i veicoli destinati al trasporto di volatili o di pesci con una struttura speciale che tenga conto delle norme relative alla protezione degli animali e all'igiene (le strutture speciali devono essere documentate mediante foto e/o disegni di costruzione)
- i rimorchi / semirimorchi vengono fatturati insieme ai veicoli a traino e perciò è imperativo avere la forma di carrozzeria "trasporto di bestiame" o avere rispettivamente la stessa costruzione come il veicolo trainante

Per i veicoli per il trasporto di bestiame immatricolati all'estero l'UDSC autorizza l'agevolazione a condizione che vengano usati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein **esclusivamente** per questi trasporti (incl. le rispettive corse a vuoto).

3 Impegno (art. 11 OTTP)

Il detentore del veicolo deve richiedere l'agevolazione all'UDSC. La richiesta dev'essere inoltrata all'atto di ogni messa in circolazione, anche se il rispettivo veicolo è stato messo fuori circolazione solo temporaneamente. Per i veicoli immatricolati all'estero l'agevolazione va richiesta una sola volta (minimo 5 giorni) prima della prima entrata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e rimane valida fino alla sua revoca.

L'aliquota ridotta per principio viene applicata a partire dalla data in cui [l'impegno](#) (mod. 56.98) perviene all' UDSC.

L'impiego illecito del veicolo comporta la revoca dell'agevolazione. Una procedura penale resta riservata.

4 Indirizzi

Per e-mail (cantone d'immatricolazione):

AI, AR, BL, BS, BU, FL, GL, LU, NW, OW,
SG, SO, TG, UR, ZG, ZH

AG, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SH, SZ, TI,
VD, VS

lsva-ost@bazg.admin.ch

lsva-west@bazg.admin.ch

Veicoli stranieri

lsvaausland@bazg.admin.ch

Per posta: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Tasse sulla circolazione, 3003 Berna